

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO**

Proposta n.624 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 590 DEL 16/05/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Dott. Luciano Oppo

OGGETTO: dipendente matricola n. 141552 – concessione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – dal 3 luglio 2017 al 2 luglio 2019.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Sig.Pierangela Ciulu

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Oppo

la Posizione Organizzativa di riferimento) Dott. Marco Lorenzo Falchi

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO
X

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano dal 23/05/2017 al 06/06/2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Antonina Daga

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la deliberazione del D.G. n. 11 del 18 gennaio 2017 avente ad oggetto "individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute;

VISTA la deliberazione N. 672 del 31.10.2001 con la quale il Dr. Luciano Oppo è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali con particolare riferimento all'art. 5 Bis c. 2 lett. a) ai sensi del quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento sono esclusi dalla pubblicazione;

VISTA l'istanza presentata dal dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato matricola n. 141552 intesa ad ottenere la concessione del congedo di due anni previsto dall'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a decorrere dal 15 maggio 2017, per prestare assistenza al genitore convivente in situazione di handicap grave;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, concernente modifiche alla disciplina del congedo straordinario contenuta nell'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, ove è previsto che il coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 104/92, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza, o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nello stesso art. 4, ove è previsto:

- che il periodo di congedo, continuativo o frazionato, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, purchè quest'ultima, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo di € 43.579,06 che, rivalutato sulla base delle variazioni degli indici ISTAT, per l'anno 2017 risulta pari a € 47.445,82 per il congedo annuale;
- che tali periodi di congedo non rilevano ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

VISTO il verbale della competente commissione medica, attestante che il genitore del dipendente è persona in situazione di handicap grave e non è prevista visita di revisione;

VISTA la documentazione prodotta dall'interessato e le dichiarazioni rese ai sensi del D.Lgs 28.12.2000, n. 445, anche in riferimento alla residenza anagrafica e alla coabitazione del dipendente e della persona in situazione di handicap grave;

VISTO l'art. 3 della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 3 febbraio 2012, concernente chiarimenti in ordine ai soggetti legittimati alla fruizione del congedo;

PRESO ATTO che il dipendente è legittimato alla fruizione del congedo in quanto:

- entrambi i genitori della persona in situazione di handicap grave sono deceduti;
- il coniuge della persona in situazione di handicap grave è affetto da patologia invalidante debitamente certificata;

PRESO ATTO che il dipendente non ha mai fruito di congedo allo stesso titolo e pertanto con il congedo di cui alla presente determinazione non viene superato il limite individuale di due anni stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119;

ACCERTATO che ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma citata per la concessione del congedo;

PRESO ATTO che la richiesta del dipendente è stata presentata il 5 maggio 2017 e che non è possibile concedere il congedo dal 15 maggio 2017, come richiesto dall'interessato, senza la contestuale sostituzione, come da parere del Direttore dell'U.O. interessata;

RITENUTO pertanto di concedere il congedo dal 3 luglio 2017, nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla richiesta, stabilito dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119;

CONSIDERATO che, che nel caso in esame, la retribuzione del dipendente è superiore a quella stabilita dall'art. 42 già citato e pertanto, durante il periodo di congedo, lo stesso ha diritto, per la retribuzione, a un assegno di importo pari a Euro 97,73 giornaliera, e alla retribuzione figurativa massima giornaliera per lo stesso importo, come stabilito al punto 5) della circolare dell'INPS n. 70 del 11 aprile 2017;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1) Di concedere al dipendente matricola n. 141552, n. 2 anni di congedo, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs 18 luglio 2011, n. 119, nel periodo dal 3 luglio 2017 al 2 luglio 2019, per prestare assistenza al genitore convivente in condizioni di handicap grave.
- 2) Di dare atto che durante il congedo il dipendente ha diritto, per la retribuzione, a un assegno di importo pari a Euro 97,73 giornaliera, e alla retribuzione figurativa massima giornaliera per lo stesso importo, come stabilito al punto 5) della circolare dell'INPS n. 70 del 11 aprile 2017;
- 3) Di dare atto che il periodo di congedo è valido per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza e non ai fini del trattamento di fine servizio o del TFR, né ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
- 4) Di comunicare la concessione del congedo in parola alla Direzione Provinciale del lavoro competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del Decreto 21 luglio 2000, n. 278.
- 5) Di comunicare la concessione del congedo al dipendente matricola 141552 e al Responsabile dell'U.O. interessata.
- 6) di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Dott. Luciano Oppo